



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SUL PARTENARIATO E SULLO SVILUPPO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, DALL'ALTRA, FATTO A MONACO IL 18 FEBBRAIO 2017

Art. 29

Tutela consolare

L'Afghanistan concorda sul fatto che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea rappresentato devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che non disponga di una rappresentanza permanente in Afghanistan in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro dell'Unione europea.

Versione in vigore dal 3 novembre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

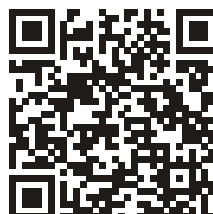
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 145
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-145-2020/art-29>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it